



CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155/2009 del 04/06/2009

Oggetto: OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE DI CUI ALL'ART. 37 DEL D.P.R. 380/01

L'anno DUEMILANOVE il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 11:30 , nella Sala Giunta del Municipio, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

TESSARI CLAUDIO	Sindaco	presente
PIAZZI EDMONDO	Vicesindaco	presente
SIMIONATO MARIO	Assessore	assente
DA LIO GIOVANNI	Assessore	assente
RUGGERI CARMELO	Assessore	assente
PADOVAN FABIO	Assessore	presente
STRANO DELIA	Assessore	presente
ARMELAO MAURO	Assessore	assente

Partecipa alla seduta il Dott. Guido Piras Segretario Generale del Comune di Spinea
Il Sig. Claudio Tessari nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza della Giunta e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Sig. Claudio Tessari

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guido Piras

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(artt. 124 -125 D.Lgs.267/2000)

Si certifica che copia della presente Deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 18/06/2009 e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari.

Spinea, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guido Piras

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune in data 18/06/2009 , senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA in data 28/06/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guido Piras

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-il T.U. dell'Edilizia, all'art. 37 "interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla D.I.A. e accertamento di conformità", disciplina ai commi 1 e 4 alcune fattispecie di abusi edilizi da sottoporre a sanzione pecuniaria amministrativa;

-che in particolare il comma 4, stabilisce che: "Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma non superiore ad Euro 5.164,00 e non inferiore a 516,00 Euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio";

-che come precisato anche dalla Provincia di Venezia con comunicazione del 27/04/2004 agli atti in data 05/05/2004 prot. n. 13562, (che si cita testualmente) "ciascun comune del Veneto avrebbe attualmente il potere-dovere di esercitare la funzione di determinazione del valore venale delle opere abusive, nonché la facoltà di disciplinarne l'esercizio (ai sensi dell'art. 117, comma 6 della Costituzione, così come modificato dalla L.Cost. n. 3 /2001)".

Ritenuto che:

-il valore venale di un immobile sia pari al costo di costruzione in base a documentato computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici vigente;

-che al fine di evitare disparità di trattamento, garantire criteri di equità sostanziale e ridurre ogni margine di discrezionalità, occorre fissare delle linee direttive e applicative per la determinazione delle sanzioni del citato art. 37 c. 1 e 4 del D.P.R. 380/01;

con votazione unanime e palese:

DELIBERA

-di applicare i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni previste dall'art. 37, comma 4 del D.P.R. 380/2001, in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente all'intervento (pari al costo di costruzione in base a documentato computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici vigente):

AUMENTO DEL VALORE VENALE (PARI A AL COSTO DI COSTRUZIONE)	SANZIONE DA APPLICARE
fino a 5.000 €	516 €
tra 5001 € e 10.000 €	900 €
tra 10.001 € e 20.000 €	1.500 €
tra 20.001 € e 30.000 €	2.500 €
tra 30.001 € e 40.000 €	3.500 €
40.001 € e 50.000 €	4.500 €
> 50.000 €	5.164 €

-di precisare che, qualora l'istruttoria sulla conformità urbanistico-edilizia dia esito negativo, la sanatoria dovrà essere negata con atto di rigetto, e la sanzione prevista ai sensi dell'art. 37 c. 1 del T.U. dell'Edilizia di seguito riportato: "La realizzazione di interventi edilizi di cui all'[articolo 22](#), commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro" deve essere calcolata pari al doppio della sanzione determinata con la tabella di cui sopra.

-di stabilire che le sanzioni determinate alla luce dei presenti criteri siano applicabili anche nei procedimenti di sanatoria giurisprudenziale.

Con successiva separata votazione unanime e palese:

LA GIUNTA COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

PARERI DI COMPETENZA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore Servizi alla Città
Ing. Mario Raniolo
